

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"MUSICANTIERE ASSOCIAZIONE CULTURALE"**

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2010, in Riccione Via del Commercio 12, sono presenti i signori:

- Corona Massimiliano nato a Bologna il 16/05/1969 e residente in Via Potenza 28 - Riccione (RN), c.f. CRN MSM 69E16 A944F;
- Bologna Omar nato a Rimini il 06/04/1981 e residente in Via Romagna 8 - Riccione (RN), c.f. BLG MRO 81D06 H294C.

E' costituita tra i suddetti e tra quanti vorranno aderire in seguito a norma dello Statuto infra allegato, una Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "MUSICANTIERE ASSOCIAZIONE CULTURALE".

L'Associazione ha sede legale in Riccione in Via del Commercio 12 e per praticare la propria attività, la stessa si adopererà, di volta in volta, a trovare le sedi operative idonee.

L'Associazione è retta dallo statuto che, firmato dai suddetti nominativi, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea nelle norme previste dallo Statuto.

L'Associazione si propone gli scopi indicati nell'art.2 dello Statuto sociale.

Si delibera di creare un Consiglio Direttivo composto da tutti i presenti, consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

- Presidente: Corona Massimiliano
- Vice Presidente: Bologna Omar

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come specificato nello Statuto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'allegato Statuto ed in mancanza alle norme di legge.

Riccione, 15/06/2010

Il Presidente

Massimiliano Corona

Il Vice Presidente

Omar Bologna

18 GIU. 2010

8238



Corona Massimiliano/12
18/6/2010
CAB/Sportello

IL DIRETTORE
DIA...
[Signature]



STATUTO SOCIALE

“MUSICANTIERE ASSOCIAZIONE CULTURALE”

ART.1 – Denominazione e Sede

E' costituita con sede in Riccione Via del Commercio 12 l'associazione denominata “Musicantiere Associazione culturale”, di seguito indicata come l'Associazione.

ART.2 – Scopi e durata

L'associazione è un ente di diritto privato apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, e ha per scopo:

- l'insegnamento, l'educazione, lo sviluppo per la musica e della musica sotto ogni qualsiasi forma, teorica e pratica, tanto in forma solistica ed individuale quanto in forma di assieme e collettiva.
- l'organizzazione di spettacoli, concerti e feste, conferenze, corsi di studio, manifestazioni di vario genere in sinergia e relazione con altri ambiti e settori artistici e culturali, nonché gestire per conto di terzi pubblici e privati programmi, rassegne e simili predisposti da essa stessa associazione o da terzi; potrà, comunque, organizzare quant'altro ritenuto in assonanza e relazione, diretta e indiretta, con gli scopi sociali. L'associazione crede in particolare che la musica, per il codice di comunicazione universale che le è proprio, sia il mezzo prescelto e più idoneo per creare aggregazione fra uomini e donne, e per superare ogni pregiudizio di carattere sociale, razziale, economico, politico e religioso, così da tendere ad una vera forma di unione di culture e di popoli, una vera solidarietà nel nome della musica e nel rispetto delle identità storiche e sociali di ciascun individuo.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle sopradette finalità.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

ART.3 – Organi della Società

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

ART.4 – I Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura di cui all'art.5.

I Soci hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture disponibili e all'uso delle attrezzature sociali.

I Soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e dei regolamenti sociali. I Soci sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, nonché per la partecipazione a specifiche attività dell'associazione.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori.

Horlans Carone

B. Fucini

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto dell'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell'Associazione. I soci sostenitori, quali semplici benefattori non soggetti a specifica contribuzione, non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

L'attività di volontariato dei Soci nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

ART. 5 – Ammissione dei Soci

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:

- Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo;
- Pagare la quota di ammissione stabilita.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo determinato e dura anni 1 (uno), salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

ART.6 – Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari

La qualifica del Socio si perde:

- Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, o al rimborso della quota eventualmente già pagata;
- Per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il socio che non rinnova la propria adesione nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per il rinnovo del tesseramento, perde automaticamente la qualifica di socio.

L'eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico dei Soci il consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;

Marino Corone

Beppe Orsi

- la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- la radiazione.

ART.7 – L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30/04 di ciascun anno.

La convocazione di Assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno, in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci è effettuata con avviso esposto nella sede sociale contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- Rendiconto consuntivo dell'esercizio e dell'eventuale Bilancio Preventivo;
- Nomina del Consiglio Direttivo;
- Su qualsiasi altro argomento all'ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- Proposte di modifica al presente statuto;
- Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci, precisandone i poteri e i compiti;
- Su ogni altro argomento posto all'ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Possono prendere parte alle assemblee ordinaria e straordinaria dell'Associazione, valide qualunque sia il numero dei presenti trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, da altro socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due scrutatori.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

ART.8 – Il Consiglio Direttivo

La società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea fra i soci di età superiore a diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.

Per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di novembre.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel

Mauro Conone

B. F. ...

registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si rende decaduto dalla carica.

ART.9 – Attività e Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- Adottare provvedimenti disciplinari;
- Determinare le tariffe dei diversi servizi, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- Decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- Curare il buon andamento finanziario dell'ente;
- Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;
- Deliberare quant'altro necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.

ART.10 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.11 – Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Quote degli associati;
- Entrate dovute all'organizzazione di spettacoli, concerti, feste, organizzati all'interno della struttura dell'associazione, ma anche in piazze, nei locali e in qualsiasi altro luogo che non appartiene all'associazione;
- Contributi versati dai Soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- Locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico

Roberto Carone

Beppe Orer

e finanziario dell'esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci entro in mese di giugno dell'anno successivo per l'approvazione.

ART.13 – Vincolo di Giustizia e Collegio Arbitrale

L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione. E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati.

ART. 14 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute.

Riccione, 15/06/2010

Monaldo Lorenzini

Beppe Lorenzini